

**LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 9-02-2004
REGIONE TOSCANA**

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 7
del 18 febbraio 2004

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), da ultimo modificato dalla legge regionale 22 novembre 2002, n. 41, le parole "La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento dove sono definite" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento definisce".

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2004

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 04.02.2004.